

1. Sintesi degli ultimi provvedimenti (Da Tuttoscuola 27 novembre 2011)

a. Percorsi formativi di abilitazione scuola dell'infanzia e primaria

In data 11 novembre 2011 l'ex ministro Gelmini ha firmato un decreto con il quale vengono stabilite le modalità di effettuazione dei percorsi formativi di abilitazione per docenti di scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Tali percorsi, che prevedono delle prove di accesso, sono destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare.

Le prove di accesso consistono in una prova preselettiva, definita dal MIUR, una prova scritta, comprensiva di prova per la lingua inglese, predisposta da ciascuna università e una successiva prova orale, superate le quali si accede al corso formativo vero e proprio.

Almeno 10 dei 60 quesiti della prova preselettiva riguardano le competenze in lingua italiana.

La prova preselettiva e quella scritta si intendono superate con il punteggio di 21/30, quella orale con almeno 15/20.

Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale

Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti.

Coloro che superano anche l'esame finale otterranno l'abilitazione all'insegnamento, che consentirà di partecipare ai concorsi e di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di istituto.

I contenuti su cui verteranno le prove sono quelli definiti da due decreti ministeriali del 1999 (relativi ai programmi per i concorsi ordinari del 2000), integrati dalle indicazioni nazionali del 2004 e dalle indicazioni per il curricolo del 2007.

b. Tirocinio Formativo attivo – TFA – scuola secondaria

Analogamente a quanto previsto per la scuola dell'infanzia e primaria, è stato emanato anche un decreto ministeriale per l'attivazione del TFA – Tirocinio Formativo Attivo – per i docenti di scuola secondaria di I e di II grado privi dell'abilitazione.

Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso oppure sono provvisti di laurea magistrale.

Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari relativi, per ciascuna classe di concorso, alle indicazioni nazionali del 2004, alle indicazioni per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

Anche per il TFA sono previsti una prova preselettiva di 60 test a scelta multipla, una prova scritta e una prova orale. Medesime sono le procedure di valutazione (21/30 come punteggio minimo per preselezione e prova scritta, 15/20 per il colloquio).

La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.

2. Gli interrogativi

Dopo mesi di preparazione, di approfondimenti e di confronti per stabilire modalità e destinatari per l'accesso ai TFA (Tirocini Formativi Attivi), il Miur, a causa della crisi di governo, ha rotto gli indugi e l'ex-ministro Gelmini ha firmato nell'ultimo giorno utile, l'11 novembre, due provvedimenti (l'accesso ai TFA e ai percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria). Lo ha fatto, secondo la Cisl-scuola, senza modificare gli aspetti critici o non definiti dei provvedimenti.

A parte la critica sul metodo (il sindacato di Scrima si è lamentato della repentina interruzione del confronto in corso), sul provvedimento sono state forti le riserve sui contenuti ai quali fanno riferimento le prove di accesso, soprattutto per quanto riguarda i percorsi per l'infanzia e la primaria, che sembrano andare (nota la Cisl-scuola) molto al di là del mero accertamento di conoscenze disciplinari e competenze in lingua italiana.

Ma c'è di più. Le prove di accesso sembrano configurabili alla stregua di una valutazione in uscita del percorso formativo, più che di un accertamento in ingresso.

A questo punto il sindacato propone una rivisitazione dei due provvedimenti per ricondurli a maggior coerenza con i contenuti del DM 249, il regolamento sulla *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244"*.

Più pacata la reazione della Cgil, la quale fa presente che siamo solo in presenza di un primo atto di un lungo processo che comunque assicura risposte ad alcune criticità. Restano ancora aperte molte questioni per le quali si rende necessario un nuovo provvedimento per superare in primo luogo il deficit di chiarezza rispetto ai crediti di accesso al TFA.

E che i provvedimenti siano parzialmente da rivedere lo si può constatare approfondendo i contenuti del decreto ministeriale sul tirocinio relativo alle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media.

Nuova abilitazione: un decreto da rivedere

Per conseguire l'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria -che il decreto ministeriale dell'11 novembre continua a chiamare materna ed elementare (sic!) - è previsto che *"Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di cui decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8, integrati dalle indicazioni nazionali di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come*

aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curriculum".

Sulle indicazioni nazionali (Moratti) e sulle Indicazioni per il curriculum (Fioroni) non c'è nulla da spiegare, ma quei decreti ministeriali n. 26/1999 e n. 8/1999, assunti come base di riferimento per le prove di accesso, meritano una spiegazione, con sorpresa.

Si tratta dei due decreti con cui furono banditi i concorsi di scuola materna (oggi infanzia) ed elementare (oggi primaria) quasi dodici anni fa, in epoca pre-autonomia scolastica.

Da allora la scuola italiana è strutturalmente cambiata. Eppure...

Quei programmi dell'esame di concorso per i futuri insegnanti di quei settori scolastici parlavano ancora di carta dei servizi, di progetto di istituto, di programmazione educativa e didattica (non si parla ancora di Piano dell'offerta formativa) e di programmazione nel modulo organizzativo per la scuola "elementare" e di didattica modulare (modulo abrogato poi formalmente dal regolamento dell'autonomia e sostanzialmente dalle riforme Gelmini).

Si parla ancora di organi tecnici di supporto, IRRSAE, CEDE, BDP, di cui restano a malapena tracce negli archivi del sistema nazionale di istruzione, dopo essere diventati quasi reperti archeologici.

Ebbene i futuri docenti dovrebbero prepararsi per l'accesso ai tirocini formativi su un passato che ormai non c'è più. Anzi dovrebbero compiere anche l'operazione di conoscere quel passato rileggendolo alla luce delle nuove Indicazioni (tra di loro in contraddizione) di cui in questi mesi si sta preparando una sintesi finale.

Anche da qui richiesta della Cisl-scuola di rivedere i decreti ministeriali dell'11 novembre sui TFA.